



**UNIONE NAZIONALE  
SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI**

Tel 06/47824327- Fax 06/47886945

<http://www.segretarienticali.it> e-mail: [unscp@live.it](mailto:unscp@live.it)

Lì, 8 novembre 2023

**RINNOVO DEL CCNL DELL'AREA DELLE FUNZIONI LOCALI 2019-2021 – QUINTA SEDUTA**

Lunedì scorso, 6 novembre, si è tenuta in ARAN la quinta seduta per il rinnovo del CCNL dell'Area delle Funzioni locali per il triennio 2019/2021 in occasione della quale ARAN ha illustrato una prima ipotesi di riparto delle risorse economiche a disposizione della contrattazione che riguardano le voci fisse del trattamento e cioè lo stipendio tabellare e la retribuzione di posizione.

Dopo alcune ulteriori puntualizzazioni sulla parte comune, la discussione si è incentrata sugli aspetti economici relativi alla terza sezione del contratto che riguarda i segretari comunali e provinciali.

La bozza trasmessa dall'ARAN quale base per la contrattazione - qualificata dagli stessi rappresentanti ARAN di carattere meramente "conservativo" - riporta un unico elemento di novità rispetto all'attuale disciplina degli istituti economici che riguarda la **retribuzione di posizione**, non più prevista in un importo unico per fasce di enti ma ipotizzata in un sistema "a forchette", quindi con un minimo e massimo per ogni fascia senza però ipotizzarne ancora i relativi valori economici. La proposta individua alcuni criteri di graduazione della retribuzione tra i quali le funzioni di segretario dell'Unione e la sostituzione temporanea di dirigenti o responsabili (cd *interim*). La proposta formulata da ARAN prevede inoltre, in conformità a quanto previsto nell'atto di indirizzo, che per i segretari dei comuni capoluogo, delle province e delle città metropolitane, il valore della retribuzione di posizione possa essere ulteriormente maggiorato di una percentuale (ancora da definire), *nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa*. La norma proposta prevede poi la conservazione dell'istituto dell'allineamento stipendiale (cd galleggiamento), così come attualmente previsto sia nelle sedi singole che in quelle convenzionate. La proposta di ARAN prevede infine che la nuova disciplina della retribuzione di posizione entri in vigore dopo 9 mesi dalla sottoscrizione del contratto in considerazione della necessità di adottare nuovi sistemi di pesatura in ciascun ente.

Un'altra modifica proposta riguarda il **compenso per le reggenze e supplenze**, oggi disciplinato dal CCNI del 22.12.2003 e, in particolare, la previsione esplicita del divieto di riconoscere le spese di accesso.

Nel suo intervento, l'UNSCP ha rimarcato la necessità che il CCNL 2019-2021:

- modifichi almeno la **fascia di accesso in carriera** (da 0-3.000ab. a 0-5.000), dando così soluzione al problema che allo scadere della proroga sarà originato dalla norma di deroga introdotta dall'art. 12bis del DL 4/2022;
- riconosca ai **segretari delle Unioni**
  - a) l'applicazione del "galleggiamento",
  - b) la possibilità che agli stessi sia attribuito l'incarico di direttore generale nell'ipotesi in cui la somma degli abitanti dei comuni aderenti superi i 100.000 abitanti
  - c) la retribuzione di posizione prevista per la fascia demografica data dalla somma degli abitanti dei comuni aderenti;
- preveda, senza possibilità di diverse interpretazioni, che la **maggiorazione della retribuzione di posizione** (prevista in una percentuale massima del 15% dall'atto di indirizzo) per gli **enti metropolitani, per i comuni capoluogo e per le province**, sia da computare dopo il calcolo dell'eventuale galleggiamento così da non vanificarne l'effettività;

- stabilisca, attraverso l'impiego delle risorse contrattuali disponibili, valori delle "forchette" di retribuzione di posizione delle varie fasce superiori a quelli oggi derivanti dall'attuale somma di posizione e maggiorazione e preveda che, a determinate condizioni e nel rispetto dei limiti finanziari, anche gli enti diversi da quelli metropolitani, capoluogo e province, possano ulteriormente incrementare tali valori;
- preveda una diversa modalità di quantificazione della **retribuzione di risultato** che oggi per i dirigenti è quantificata in un importo non inferiore al 15% del Fondo, mentre per i Segretari comunali e provinciali è quantificata in un importo massimo del 10% del monte salari. L'Unione ha chiesto che sia prevista la possibilità di aumento di tale voce, ove le condizioni di spesa e i vincoli esistenti lo consentano, per consentire di recuperare una differenza retributiva rispetto ai dirigenti che, in particolare negli enti medi e soprattutto nei grandi, è rilevante (almeno il doppio);
- chiarisca, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale in tema di spettanza dei diritti di segreteria (cfr. Sent. Corte Cost. 200/2023, par. 10.4.1.), che la clausola contrattuale sul galleggiamento è di obbligatoria applicazione. Dunque, ove mai non vi fosse disponibilità nelle voci che riguardano il trattamento accessorio del Segretario, gli enti dovranno porre in essere politiche retributive idonee ad assicurare l'applicazione effettiva della stessa;
- definisca, qualora le risorse finanziarie non consentano di prevedere uno specifico compenso, un periodo massimo degli **incarichi ad interim** conferiti ai Segretari comunali e provinciali (30 gg eventualmente prorogabili di altri 30 gg); ciò al fine di scongiurare quanto oggi accade, e cioè che il segretario che, in applicazione dei criteri di maggiorazione della posizione gode già del trattamento massimo, di fatto non percepisce alcun compenso per incarichi gravosi e che generano responsabilità.

L'UNSCP ha poi chiesto di **diminuire a quattro mesi il termine previsto per l'entrata in vigore della nuova disciplina** della retribuzione di posizione, al pari di quanto è stato previsto nel contratto del personale del comparto in ordine al nuovo sistema di classificazione.

L'Unione ha ribadito, inoltre, la richiesta già formalizzata in sede di Commissione paritetica per riformulare la norma relativa alla **tedicesima mensilità** riproponendo la stessa formulazione già prevista nel CCNL 17/12/2020 per la dirigenza; operazione questa che non comporta alcuna nuova spesa visto che la tredicesima è per tutti i dipendenti una componente della retribuzione complessiva.

Infine, sul tema del compenso per le reggenze e supplenze, l'Unione ha sottolineato come nessun contratto possa prevedere disposizioni peggiorative rispetto ai contratti precedenti. Quindi ha chiesto non solo di eliminare la previsione del divieto di rimborso delle spese di accesso, ma di prevedere un adeguato compenso per incarichi che oggi risultano particolarmente gravosi perché nella gran parte riguardano sedi rimaste vacanti da molto tempo e/o dislocate in zone geografiche disagiate. L'Unione ha manifestato il proprio assenso in ordine alla previsione esplicita, contenuta nella proposta, che prima del conferimento di incarichi di reggenza si dia corso alla pubblicizzazione della sede, ma ha chiesto che per il conferimento degli stessi sia dato maggior peso alla volontà del Sindaco/Presidente e del Segretario prevedendo l'intesa con gli stessi, e ciò al fine di connotare tale istituto delle caratteristiche di straordinarietà e della accettazione condivisa di tale incarico.

Sui temi e sulle proposte avanzate dall'Unione si è riscontrata una significativa attenzione.

La prossima riunione si terrà **martedì 21 novembre 2023**.

La Segreteria Nazionale